(N. 142)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1953 (V. *Stampato N.* **56**)

d'iniziativa del Deputato MORO Aldo

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1953

Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Per i professori universitari riassunti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, si applicano a partire dal 75° anno di età.

Art. 2.

Per i professori che, per motivi politici, durante il ventennio anteriore al 1943, siano stati privati, in seguito a sospensione o a trasferimento di autorità, della possibilità di insegnare e di espletare comunque le loro funzioni, per un periodo di almeno cinque anni, i limiti di età sono prorogati al 75° anno e si applica per essi anche il disposto del precedente articolo 1.

Art. 3.

Le norme della presente legge entrano in vigore alla data della pubblicazione della legge medesima e si applicano anche ai professori già collocati a riposo.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)